CAMERA DEI DEPUTATI N. 2379

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBATO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BALLAMAN, BALOCCHI, CALZAVARA, FRIGERIO, STUCCHI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Presentata il 1° ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge non intende affatto essere esaustiva dei problemi derivanti dall'affidamento dei minori, in quanto interviene solo su alcuni aspetti ritenuti oggetto di necessaria modifica che, così come disciplinati oggi, finiscono col rappresentare solo un ostacolo nel procedimento di adozione dei minori. Basti pensare che, secondo dati disponibili, dal 1984 al 1992 risultano essere stati adottati circa 27.000 minori abbandonati, che nonostante ciò ancora 50.000 bambini rimangono in istituto e che la legge in tema di adozioni interessa oggi non meno di 10.000 coppie l'anno. Tale legge, nella sua pratica attuazione, ha messo in evidenza alcune lacune e contraddizioni, che hanno dato luogo a rilevanti difficoltà. In quest'ottica, senza voler cambiare le linee fondamentali della legge, le modifiche che si propongono riguardano, innanzitutto, il termine previsto oggi dall'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in base al quale l'adozione è permessa ai coniugi che siano uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tale termine è ritenuto eccessivamente lungo e penalizzante per coniugi che abbiano manifestato una positiva ed espressa volontà di adozione; la riduzione di esso, infatti, non impedisce di avvicinarsi per quanto possibile al tipo ideale offerto dal rapporto

familiare su base naturale. Per quanto riguarda il divario di quaranta anni tra adottante ed adottato, si intende elevare tale tetto massimo almeno fino a cinquanta anni, in quanto in questi ultimi anni si è assistito ad un cambiamento del livello economico-sociale di vita, che è molto più alto ma raggiungibile soltanto in età più matura, ciò che porta sempre più spesso un giovane a sposarsi intorno ai trenta-trentacinque anni. Inoltre, la proliferazione dei metodi di fecondazione artificiale crea nella realtà delle discrepanze inammissibili ed irrazionali, poiché mentre una donna oggi può essere fecondata anche a cinquanta anni senza che nessuna disposizione di legge glielo impedisca, alla stessa età non avrebbe nessuna possibilità di adottare un minore sotto i quindici anni. La modifica del differenziale massimo di età appare dunque necessaria, anche in ragione del fatto che la precedente legge n. 431 del 1967 sull'adozione speciale, prevedeva un differenziale meno rigoroso (quarantacinque anni tra l'età degli adottanti e quella dell'adottando) di quello introdotto dalla legge del 1983, rispetto al quale la giurisprudenza è stata spesso elastica. Basta ricordare alcune pronunce (Corte di cassazione 67/88 e 3907/93, Corte costituzionale 44/90 e 148/92) che hanno sancito la potenziale derogabilità del limite *de quo* in ragione di interessi ritenuti prevalenti, quali l'unità familiare nel caso di adozioni di fratelli. Non si può negare il diritto ad adottare un minore ad una persona che non rientri nei limiti di età stabiliti dalla legge se tale divieto va a ledere il diritto del coniuge a costituire una famiglia adottiva nell'interesse fondamentale del minore stesso. Ugualmente, appare eccessiva la durata dell'affidamento preadottivo necessario perché possa successivamente essere convalidata l'adozione: il termine di un anno deve essere abbreviato per incoraggiare ed accelerare l'istituto dell'adozione. Del pari, il parere di personale specializzato nello studio della psicologia connesso ai problemi delle adozioni dovrà essere elemento costitutivo finale della fattispecie ed avere preminenza decisionale per acquisire dati certi e qualificati sulle qualità morali della famiglia in cui sarà inserito il minore. Infine, le domande indirizzate al tribunale per i minorenni dovranno essere inserite in apposito elenco, liberamente consultabile. In tal modo la disponibilità ad adottare un minore sarà valutata dal giudice, al momento di disporre l'affidamento preadottivo, secondo un preciso ordine di presentazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – *1.* — L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno un anno, tra i quali non sussista separazione personale, neppure di fatto, e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più cinquanta anni l'età dell'adottando.

3. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi ».

ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Le indagini, svolte con l'ausilio di psicologi aventi specifica competenza nel campo dell'adozione minorile, devono riguardare in particolare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale, la salute, la situazione patrimoniale, l'ambiente familiare degli adottanti, nonché i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Tali indagini devono svolgersi in un tempo massimo di sei mesi ».

ART. 3.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Terminate le indagini di cui al terzo comma, il tribunale per i minorenni, se accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, iscrive i coniugi che inten-

dono adottare in un elenco riservato, che costituisce graduatoria per disporre l'affidamento preadottivo ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorsi sei mesi dell'affidamento, sentiti il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza, nonché con l'ausilio di uno psicologo avente specifica competenza nel campo dell'adozione minorile, i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione, con decreto motivato in camera di consiglio, decidendo di dare luogo o di non dare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di sei mesi, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata ».

ART. 6.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono sostituiti dai seguenti:

« Il provvedimento emesso da una autorità straniera non può essere dichiarato

efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno sei mesi.

Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo sei mesi di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente adotta il decreto di cui all'articolo 25 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2379
Lire 500